CAUSA 1-66 R

S.P.A. ACCIAIERIE E FERRIERE F.LLI STEFANA

CONTRO

L'ALTA AUTORITÀ DELLA C.E.C.A.

Ordinanza del presidente della Corte del 17 marzo 1966 [1]

Nel procedimento 1-66 R[2] promosso dalla

S.P.A. ACCIAIERIE E FERRIERE F. LLI STEFANA,

con sede in Nave,

in persona del consigliere delegato Giulio Quinto Stefana,

con l'avv. Odoardo Valseriati, del Foro di Brescia,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dr. Camille Wagner, 31, rue des Roses,

richiedente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consigliere giuridico, avv. Giuseppe Marchesini, in qualità di agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

resistente,

Ritenuto che

con atto depositato in cancelleria il 12 febbraio 1966, l'attuale richiedente ha impugnato la decisione 15 dicembre 1965 (notificata il 12 gennaio 1966) con cui l'Alta Autorità ha fissato l'imponibile del prelievo per il periodo gennaio 1959-dicembre 1963, e le ha ingiunto di versare, a tale titolo, Lit. 31 590 296 di capitale e Lit. 22 407 935 per maggiorazioni di mora dovute al 5 dicembre 1965.

Con istanza depositata in cancelleria il 28 febbraio 1966, la richiedente ha domandato la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Nelle osservazioni depositate il 9 marzo 1966, la resistente ha concluso a che l'istanza di sospensione sia dichiarata irricevibile e comunque respinta, rinviandosi al merito la decisione sulle spese.

L'istanza è regolare quanto alla forma.

1 — Lingua processuale : l'italiano.

2 — Nella causa di merito la ricorrente ha rinunziato agli atti; la causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del 17 ottobre 1967.

A norma dell'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l'istanza di sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. A sostegno della sua domanda la richiedente ha dedotto in sostanza un riassunto degli argomenti esposti nell'atto d'impugnazione. Per quanto riguarda in particolare il provvedimento provvisorio richiesto, essa si è limitata a dichiarare che l'esecuzione della decisione impugnata, ch'essa qualifica ingiusta, le arrecherebbe un danno irreparabile e potrebbe metterla in grave pericolo in un momento in cui essa è già esposta a gravi rischi in conseguenza della sfavorevole congiuntura.

In mancanza di qualsiasi elemento di prova, od offerta di prova, detti argomenti non possono essere considerati sufficienti a giustificare *prima facie* la concessione dell'istata sospensione.

D'altro lato, nella lettera 12 gennaio 1966 con cui ha notificato alla richiedente la decisione impugnata nella causa di merito, l'Alta Autorità si è dichiarata disposta ad accettare, a determinate condizioni, il pagamento dilazionato delle somme dovute. Non è quindi affatto provata l'urgenza dell'istato procedimento.

Per questi motivi,

visto l'articolo 39 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 33 dello statuto della Corte di giustizia della C.E.C.A. e gli articoli 69, 83, 84, 85 e 86 del regolamento di procedura,

IL PRESIDENTE

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

così provvede :

1° L'istanza è respinta.

2° È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 17 marzo 1966.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
Ch. L. Hammes